

I passi giuridici per costituire una CER

Unione Regionale del Veneto

04 dicembre 2023

Avv. Samantha Battiston



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA



Di cosa parleremo

La comunità energetica: panorama normativo e qualificazione giuridica

La costituzione della CER e le diverse configurazioni giuridiche.



IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Durante la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite svolta del 2015 gli Stati partecipanti hanno sottoscritto il cd. Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione europea nell'ottobre del 2016.

In attuazione degli impegni assunti con la ratifica dell'accordo di Parigi, la Commissione europea, nel 2018 e nel 2019, ha emanato una serie di atti che compongono il Clean energy for all europeans package anche noto come Winter Package o Clean Energy Package (CEP).

Si tratta, in sostanza, dell'assetto normativo europeo che impone ai singoli Stati membri l'adozione di Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (PNIEC) ed è composto da quattro direttive e quattro regolamenti ovvero:

- la Direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica;
- la **Direttiva UE 2018/2001** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Direttiva RED II);
- la Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica;
- la **Direttiva (UE) 2019/944** per il mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva IEM);
- il Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia;
- il Regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (UE) n. 2019/943/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL CONTESTO NORMATIVO EUROPEO

Nell'ambito del pacchetto di norme comunitarie assumono importanza la direttiva UE 2018/2001 cd. RED II e la direttiva UE 2019/944 cd. IEM in quanto in entrambe è contenuta la definizione di Comunità energetica ma con due differenti declinazioni.

La Direttiva RED II, infatti, definisce la **“Comunità di energia rinnovabile”** all'art. 12 n. 16) considerandola un **“soggetto giuridico:**

- a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.



LE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI NEL PANORAMA ITALIANO

Il legislatore italiano ha iniziato una «sperimentazione» delle Comunità energetiche rinnovabili di cui alla RED II attraverso il Decreto legge n. 162 del 2019, convertito dalla Legge n. 8 del 2020 sia attraverso alcuni provvedimenti attuativi ovvero la Delibera Arera del 04 agosto 2020 n. 318, avente ad oggetto la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa dagli autoconsumatori o dai partecipanti a comunità energetiche, nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020, relativo alla individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili ed infine il documento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) contenente le regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

I limiti normativi erano rappresentati dalla introduzione del concetto di **prossimità fisica**, della possibilità di creare comunità energetiche solo tra utenti sottesi alla medesima **cabina secondaria** e con il limite di potenza complessiva per gli impianti di **200 kW**.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO

Nel 2021 sono stati emanati i **Decreti Legislativi n. 199 (recepimento della RED II) e n. 210 (recepimento della IEM) del 8 novembre 2021.**

Il Decreto Legislativo n. 199 del 2021 è entrato in vigore il 15 dicembre 2021 mentre il Decreto Legislativo n. 210 del 2021 è vigente a far data 26 dicembre 2021.

L'art. 31 del Decreto legislativo n. 199 del 2021 disciplina le Comunità energetiche prevedendo il diritto dei clienti finali, inclusi i clienti domestici, di creare tali **comunità** nel rispetto di alcune prescrizioni.

In particolare, in perfetta coerenza con la Direttiva RED II l'obiettivo principale della CER DEVE essere quello di fornire **benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri** o alle aree locali in cui opera e **non quello di realizzare profitti finanziari.**



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO

L'art. 4 del D.Lgs. n. 199 del 2021 indica i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili potenziando quelli vigenti e aprendo la strada alla semplificazione nell'ottica del favorire la diffusione delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo rinnovabile, singolo o collettivo.

In tema di incentivi è previsto l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria. AREA DI MERCATO

L'estensione della potenza degli impianti fino a 1 MW consente di soddisfare le esigenze di una vera comunità, superando la principale criticità del regime transitorio che di fatto limitava la partecipazione dei terzi alla comunità energetica e dunque la sua diffusione.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PNRR

Nell'ambito della Missione 2, Componente 2, l'Investimento 1.2 del PNRR vengono previsti 2,2 miliardi di euro per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo.

L'investimento mira a sostenere la creazione di nuove comunità energetiche e strutture collettive di autoproduzione.

E' destinato alle Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, con l'intento di sostenere l'economia dei piccoli Enti anche a rischio di spopolamento e di rafforzare la coesione sociale.

L'obiettivo è di installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

A fine febbraio Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha avviato l'iter con l'Unione Europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

La proposta avanzata e approvata dalla Unione europea si fonda su due assi portanti:

- 1) incentivo in tariffa
- 2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La **tariffa incentivante premiale (TIP)** sarà riconosciuta **sulla quota di energia condivisa** dagli impianti a fonti rinnovabili.

La potenza finanziabile è pari a complessivi cinque gigawatt (GW), con un limite temporale fissato a fine 2027.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

3. Il Titolo III del presente decreto reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR. Le disposizioni del medesimo Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.



TITOLO III CONCESSIONE DEI BENEFICI PNRR

Art. 7

(Soggetti beneficiari e interventi ammissibili)

1. I beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. Sono ammissibili al contributo in conto capitale di cui al presente titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 3, comma 2;
 - b) insussistenza dei casi di cui all'articolo 3, comma 3;
 - c) l'avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
 - d) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
 - e) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
3. Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.



Art. 8

(Procedure per l'accesso al contributo e casi di revoca)

1. L'accesso ai contributi, la cui concessione è disposta con provvedimento ministeriale, avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito *www.gse.it*. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso di cui all'articolo 7, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative di cui all'articolo 11.
2. Il GSE apre lo sportello per la presentazione delle richieste entro le medesime tempistiche di cui all'art. 11, comma 3. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili individuate all'articolo 10, comma 6.
3. Al fine di garantire ai soggetti beneficiari del contributo PNRR l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al Titolo II, il GSE, nel valorizzare il contingente disponibile per gli incentivi, tiene conto della potenza allocata per i progetti PNRR e della tempistica per l'entrata in esercizio degli impianti individuata all'articolo 7, comma 3.
4. Il contributo PNRR è revocato nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2;
 - b) dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
 - c) violazione dei principi generali di *DNSH* e *tagging* climatico;
 - d) mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 3;
5. Il contributo PNRR è altresì revocato, in tutto o in parte, negli altri casi individuati con il decreto di cui all'articolo 11.



Art. 10

(Modalità di rendicontazione e erogazione del contributo in conto capitale)

1. Il GSE eroga il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative di cui all'art. 11, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) su espressa richiesta da parte dei beneficiari, un'anticipazione fino al 10% del contributo secondo le modalità e le garanzie individuate nelle regole operative di cui all'articolo 11;



- b) in alternativa alla precedente lettera a), sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in un'unica soluzione o in più quote, in considerazione degli importi da erogare e della potenza degli impianti da incentivare ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- c) in ogni caso, le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione al GSE della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati e a valle dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi di cui al Titolo II.

2. La domanda di erogazione del contributo è presentata al GSE in coerenza con le procedure definite dal Si.Ge.Co del Ministero e dalle relative Linee guida per i Soggetti attuatori. La documentazione di dettaglio da allegare alle domande di rimborso è individuata dalle regole operative di cui all'articolo 11.

3. Le voci di spesa ammissibili sono indicate all'Allegato 2. Il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del finanziamento è posto pari a 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW, a 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW, e 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW.



5. Le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità.
6. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi ai progetti agevolati e consistenti in fatture emesse in forma elettronica riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale il CUP, il CIG, ove applicabile, nonché il riferimento all'investimento Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo". Sono ammesse solo le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
7. Alla copertura dei contributi di cui al presente Titolo si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR pari a 2.200.000.000 Euro.



Allegato 2: Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.



Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.



RIASSUMENDO

Il contributo a **fondo perduto** sarà riconosciuto solo alle comunità realizzate nei comuni sotto i cinquemila abitanti

I costi di **investimento** potranno riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti **già esistenti**

Il contributo a fondo perduto sarà **cumulabile con l'incentivo a tariffa.**

Si ribadisce il concetto della connessione alla stessa cabina primaria.

Inoltre l'atto costitutivo della CER dovrà individuare come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.

Il soggetto gestore della misura è il GSE che potrà verificare **preliminarmente** l'ammissibilità.



Art. 4

(Determinazione delle tariffe incentivanti e periodo di diritto)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla quota di energia condivisa nell'ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, calcolata sulla base dell'Allegato 1.
2. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
3. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
4. Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi di cui al presente Titolo si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento, nel limite di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettera a).
5. L'ARERA definisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui Titolo II.
6. Il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti di cui al presente Titolo congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL.
7. La tariffa spettante resta ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

Allegato 1: Tariffa premio spettante da applicare all'energia condivisa incentivabile

1. Calcolo della tariffa premio

La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula:

a) per impianti di potenza > 600 kW

TIP: $60 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

TIP: $70 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW

TIP: $80 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.



2. Correzione della tariffa premio per impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici la tariffa premio, calcolata secondo le modalità di cui al primo paragrafo, è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

Art. 6
(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l'incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all'allegato 1.

2. Fermo restando quanto statuito dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini di quanto previsto dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n.77, le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l'obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 7, del predetto decreto.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

Il decreto ministeriale è stato approvato dalla Commissione europea.

Dal momento della pubblicazione del decreto MASE il GSE avrà termine di **trenta giorni** (non perentorio) per definire le regole tecniche di «accreditamento».

Nel frattempo è opportuno avviare almeno i primi step di costituzione in quanto il percorso per la creazione di una Comunità energetica potrebbe impiegare comunque diversi mesi a causa della complessità data dalla presenza di diversi attori con molteplici ed eterogenei interessi e capacità.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

Con la delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le **modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi del 2021.**

In tale delibera si precisa ulteriormente che i punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nella **porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria** individuata secondo quanto previsto **dall'articolo 10 del TIAD.**

Il TIAD sarà applicato a decorrere **dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.**

Prima di tale momento si applica la disciplina transitoria della delibera n. 318 del 2020



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: a che punto siamo?

Delibera ARERA TIAD n. 727 del 27 dicembre 2022

CONFERMA

l'assetto della Deliberazione ARERA 318/2020/R/EEL

CONFERMA il modello **regolatorio virtuale**, che consente di valorizzare l'autoconsumo senza nuove connessioni o nuovi collegamenti elettrici e senza dover installare nuove apparecchiature di misura, ma sfruttando la rete di distribuzione pubblica esistente.

Modello efficiente in quanto consente ad ogni membro di modificare le proprie scelte di approvvigionamento dell'energia elettrica

ART. 8 TIAD

4.5 Il contratto di cui al comma 4.4, lettera a), ha durata definita dal GSE nell'ambito delle Regole Tecniche di cui all'articolo 11, anche tenendo conto del periodo di incentivazione definito dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 199/21. Tale contratto non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal TIT, dal TISSPC, dall'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dalla deliberazione 109/2021/R/eel: pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela e la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il ruolo delle Regioni

LEGGE REGIONALE VENETO n. 16 del 05 luglio 2022

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nel Piano per la Transizione Ecologica approvato con delibera n. 1/2022 dell'8 marzo 2022 dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2022.
2. La Regione, in conformità agli obblighi internazionali e alla normativa dell'Unione europea e statale in materia energetica, di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici nonché in armonia con la programmazione e pianificazione regionale in tali materie, promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito AERAC, e delle comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, di cui all'articolo 2, al fine di superare l'utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale.
3. Nell'ambito delle attività di programmazione la Regione del Veneto riconosce le CER quali uno dei pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto di produzione di energia.



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il ruolo delle Regioni

Art. 2 Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).

1. Ai fini della presente legge, agli AERAC e alle CER, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dalla normativa di cui all'articolo 1 e dalla relativa disciplina attuativa, ivi compresi il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e successive modificazioni e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE" e successive modificazioni.

2. I gruppi di AERAC e le CER **incentrano l'attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto**. I membri delle CER e degli AERAC **partecipano alla generazione distribuita di energia e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale**. **L'obiettivo primario delle CER e degli AERAC è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta in conformità all'evoluzione tecnologica, alla normativa dell'Unione europea e statale e comunque nel rispetto della normativa in materia di qualità dell'aria, al fine di migliorare la regolazione delle reti, ridurre l'impatto carbonico della domanda di energia, migliorare il bilanciamento della produzione e consumo e ridurre i costi per il consumatore finale.**

3. **Le CER e gli AERAC sono fondati sulla partecipazione aperta e volontaria, e possono essere composti da soggetti pubblici o privati o da entrambi.**



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il ruolo delle Regioni

Art. 3

Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.

1. La Regione promuove, sostiene e favorisce la diffusione sul territorio delle CER e degli AERAC come definiti all'articolo 2.
2. La Regione, inoltre, prevede lo stanziamento di fondi adeguati al raggiungimento delle finalità della presente legge:

a favore dei Comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica per le attività correlate alla diffusione e alla realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC;

per la promozione, la facilitazione e la diffusione delle CER e dei gruppi di AERAC;

a favore della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle CER e dei gruppi di AERAC.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua:

i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste ai commi 1 e 2, compresi i termini per la costituzione e il funzionamento delle CER e degli AERAC, oggetto di contributi da parte dell'amministrazione regionale;

i meccanismi di premialità destinati a contrastare la povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane ed interne ed a promuovere la sostituzione delle fonti fossili negli usi finali con fonti rinnovabili nonché a favorire dinamiche di inclusione e solidarietà sociale;

le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo di tali soggetti.



LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il ruolo delle Regioni

Art. 3

Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.

4. La Regione, altresì, sostiene la costituzione delle CER e gli AERAC attraverso:

la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di seguito GSE S.p.A., finalizzati a facilitare **la costituzione e il regolare funzionamento delle CER nonché la comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale;**

la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle CER e allo sviluppo di impianti per gli AERAC, con l'obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;

la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il ruolo delle Regioni

Art. 5

Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici coinvolgendo il territorio ed i principali portatori di interesse al fine di:

facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;

monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;

diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;

individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica, per valutare apposite misure di sostegno.



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL PANORAMA ITALIANO: il ruolo delle Regioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1554 del 06 dicembre 2022

Istituzione Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi nell'ambito della promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. Deliberazione CR n. 113 del 25 ottobre 2022. Art. 5, comma 1, L. R. n.16/2022.

Con il presente provvedimento, quindi, si propone l'istituzione del Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici nell'ambito della promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale, con la composizione individuata di seguito:

un rappresentante della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia

un rappresentante designato da GSE S.p.A.

un rappresentante designato da RSE S.p.A.

un rappresentante designato da ENEA

un rappresentante designato da ARERA

un rappresentante designato da TERNA S.p.A.

un rappresentante designato da UPI VENETO

un rappresentante designato da ANCI VENETO

un rappresentante designato da ANPCI VENETO

un rappresentante designato da Fondazione UNIVENETO

un rappresentante designato da associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale per ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio nonché settore cooperativo

un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali in ambito tecnico

un rappresentante designato da ciascun soggetto distributore di energia, così come risultante dagli elenchi operatori pubblicati da ARERA.



UNIONCAMERE



DINEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

LE COMUNITA' ENERGETICHE: come iniziare

In primo luogo è importante ricordare il limite costitutivo della CER:

La cabina primaria

Sarà dunque fondamentale individuare il perimetro territoriale per lo sviluppo di una Cer avendo presente dove sono le Cabine primarie e quali territori sono «coperti» dalle stesse.

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>

Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 199/2021, resta in vigore la disciplina transitoria, definita dalla Delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA che limita le configurazioni ammissibili alla cabina di trasformazione in media/bassa tensione (cabina secondaria).



LE COMUNITA' ENERGETICHE: come iniziare

Sarà poi necessario avviare un complesso iter con il coinvolgimento di diversi attori e dunque:

selezionare preliminarmente i soggetti che ne faranno parte;

individuare la forma giuridica più adatta in base alla natura ed eterogeneità di tali soggetti;

predisporre gli atti costitutivi e il regolamento per il suo corretto funzionamento;

realizzare la struttura e selezionare il gestore dei servizi da erogare.

In caso di presenza di comunità energetica partecipata e/o avviata da soggetti pubblici (esempio gli Enti locali), dovranno essere rispettate non solo le norme specifiche sulla CER ma anche quelle che disciplinano i procedimenti di scelta dei contraenti privati da parte della Amministrazione (Codice dei contratti pubblici) ed anche tutta la disciplina sulla partecipazione dei soggetti pubblici in organismi societari.



CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

- un **soggetto giuridico autonomo**

Si tratterà ovviamente di un soggetto giuridico **collettivo** essendo per definizione e natura una **comunità**. Sarà dunque un **ente collettivo partecipato, con o senza personalità giuridica ma con soggettività giuridica** ossia con la **capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive** in modo autonomo rispetto a quello dei membri o componenti, **dotato di un'organizzazione e di propri organi.**

- l'esercizio dei poteri di controllo fa capo **esclusivamente** a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) che sono **situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;**

L'articolo 47, comma 1, lettera c) del D.L. n. 13 del 2023 modifica l'articolo 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in tema di **comunità energetiche rinnovabili** includendo tra i soggetti a cui fa capo l'esercizio dei poteri di controllo, **le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili.**

Attenzione al concetto di PMI: deve cioè occupare «meno di 50 persone e realizzare un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EURO, ai sensi dell'art. 2, punto 7), direttiva 2019/944/UE]



CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

- per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;**
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.



CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

Il soggetto giuridico CER non deve avere **lo scopo di lucro quale scopo principale.**

DUNQUE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE CONFIGURAZIONI GIURIDICHE A PREVALENTE SCOPO DI LUCRO (società di persone e di capitali) e dovranno essere utilizzati i moduli associativi che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro.

ATTENZIONE: non è scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione.



SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

- **Associazioni riconosciute o non riconosciute** (art.14 C.C. e art. 35 D.Lgs. n. 117 del 2017).
- **Fondazioni di partecipazione** (Art. 14 c.c. art. 1 D.P.R. 361 del 2000)
- **Società semplici benefit**
- **Consorzi** *ex art. 2602 c.c.*
- **Imprese sociali** D.Lgs. 03 luglio 2017, n.112 (Codice del Terzo settore)
Art. 2: «L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto...).
In realtà non si tratta di un differente tipo di impresa qualificabile come “categoria”, “qualifica” o “status” assumibile da vari tipi di enti, societari e non.



SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

- **Moduli cooperativi a mutualità prevalente.**
- **Cooperative di comunità** che perseguono l'obiettivo di valorizzare un territorio. Soggetti del terzo settore (D.Lgs 03 luglio 2017, n. 117)

LA Deliberazione ARERA n. 318 del 2020 aveva precisato che comunità di energia rinnovabile deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio **associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro.**



CER Associazione

La associazione è un **soggetto collettivo con scopo diverso dal lucro. Può svolgere anche attività economica ma non deve essere lo scopo ed è preclusa la ripartizione di utili tra gli associati.**

Può avere **personalità giuridica (se riconosciuta) oppure senza personalità giuridica.**

Il riconoscimento della personalità giuridica comporta l'assunzione di **autonomia patrimoniale nel senso che per le obbligazioni della associazione risponde la medesima con il suo patrimonio.**

Ai sensi dell'art. 14 del codice civile le associazioni si costituiscono con atto pubblico.

Le associazioni riconosciute sono iscritte al Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture quanto alle associazioni operanti in ambito nazionale oppure presso la Regione se operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono in un ambito regionale.

Visti i suoi scopi la Associazione CER potrebbe essere costituita come associazione qualificata come ETS (Ente del Terzo Settore) ai sensi del D.lgs. n. 117 del 2017.



CER Fondazione di partecipazione e società semplice benefit

La **fondazione di partecipazione** è una **forma aggregativa ibrida** in quanto è una forma di collaborazione di più enti che condividono gli stessi obiettivi con elementi tipici della fondazione tradizionale, ma anche dell'associazione.

È caratterizzata dalla partecipazione mista pubblico e privato per il raggiungimento di scopi di interesse generale e può essere annoverata tra gli enti del Terzo Settore previsti D.Lgs. n. 117 del 2017.

E' quindi una vera e propria **impresa sociale**.

La **società semplice** è disciplinata nel codice civile ove viene destinata a perseguire un fine di lucro senza svolgere attività commerciale (esempio le società tra professionisti).

Nella fattispecie «**benefit**» oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Le società benefit sono disciplinate dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015



Società benefit

Ai sensi dell'art. 1 comma 377 L. 208 del 2015

“Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.

Possono diventare società benefit:

Società semplice ex art. 2251 cod. civ;

Società in nome collettivo ex art. 2291 cod. civ;

Società in accomandita semplice ex art. 2316 cod. civ.;

Società per azioni ex art. 2325 cod. civ.;

Società in accomandita per azioni ex art. 2452 cod. civ.;

Società a responsabilità limitata ex art. 2462 cod. civ.;

Cooperative ex art. 2511 cod. civ.;

Mutue assicuratrici ex art. 2546 cod. civ.

Si tratta comunque di società che in linea generale persegue lo scopo di lucro oltre che il beneficio comune.



CER Consorzio?

Consorzi e società consortili (disciplinate dagli artt. 2602 – 2615 *ter* del codice civile) possono anche perseguire uno scopo lucrativo per cui in caso di CER sarà bene **precisare la finalità prevalente non lucrativa.**

Con il **consorzio** due o più operatori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi di impresa.

Il consorzio può essere con attività interna quando è teso solo a disciplinare i rapporti tra i consorziati e non è previsto lo svolgimento di attività verso terzi, o con attività esterna, ove sia anche istituito un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi.

I consorzi possono assumere la veste di società consortili per cui l'art. 2615 *ter* del codice civile prevede lo scopo consortile può essere perseguito in forma societaria (esclusa la società semplice).

E' possibile inserire nello statuto di una società consortile le clausole tipiche dei consorzi (diritti di recesso, esclusione, esclusione o limitazione della distribuzione di utili ecc.) incompatibili con la struttura delle società commerciali con scopo di lucro.



CRITICITA'

Il consorzio e la società consortile ai sensi dell'art. 2602 cod. civ. altro non è che un contratto attraverso il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

In dottrina si è ampiamente dubitato della possibilità di consentire a soggetti non imprenditori di partecipare al consorzio anche se è pacifico ora il cd. consorzio misto con ad esempio associazioni di categoria e soggetti privato purchè assumano un ruolo strumentale

Consorzio tra CER diverse



Art. 2511 codice civile: Le cooperative sono società a capitale variabile con **scopo mutualistico** iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Alle partecipazioni pubbliche si applicherà il D.Lgs. 23 settembre 2016, n.175.

Tale configurazione prevede diritti di voto e di gestione in capo ai soci cooperatori prevalenti rispetto a quelli dei finanziatori (artt. 2526, secondo comma, terzo periodo, 2542, terzo e quinto comma e 2544, secondo e terzo comma, c.c.).

Il numero minimo dei soci è 9, riducibile a 3 se persone fisiche e con il modello della arl.

La costituzione (art. 2521 del codice civile) deve avvenire per atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese.

Le **cooperative** di comunità hanno come scopo quello di produrre vantaggi a favore di una determinata comunità locale alla quale appartengono i soci medesimi.



COME FUNZIONA LA CER: art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 199 del 2021

Per il funzionamento delle Comunità energetica dovranno essere rispettate alcune condizioni tra le quali:

- l'obbligo di usare l'energia prodotta **prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo** in sito ovvero per la **condivisione con i membri della comunità** mentre l'energia in eccesso potrà essere accumulata e venduta.
- l'obbligo in capo ai partecipanti della comunità di **utilizzare la rete di distribuzione** per condividere l'energia prodotta, anche attraverso impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini.
- L'energia può essere condivisa nell'**ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria** per l'accesso agli incentivi e alle restituzioni previste dal medesimo D.Lgs. n 199 del 2021 (art. 8 e 32, comma 3, lettera a).



ALTRE POTENZIALITA'

Nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.



I clienti finali

I clienti finali possono essere **associati** ma:

- a) **mantengono tutti i diritti di cliente finale** ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore per cui tale previsione andrà inserita nell'atto costitutivo della CER;
- b) Hanno **diritto di recedere dalla società in ogni momento** fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- c) **I rapporti con la società CER sono disciplinati da un contratto di servizio di diritto privato che individua il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.**



Il referente della CER

Il **referente della CER**, in base alla normativa sulle comunità energetiche, svolge i seguenti compiti:

Presenta l'istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

Comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della CER, specificandone la tipologia (produttore e/o consumatore);

Riceve gli incentivi erogati dal GSE e li distribuisce tra i membri della CER secondo quanto stabilito dal regolamento della CER.

Il referente può delegare un altro soggetto a supportarlo in queste attività, con la sottoscrizione di un Contratto per il **Servizio di Gestione della CER**

Il soggetto referente della CER

Articolo 1.1, lettera hh) del TIAD: Il “Referente è:

- i. nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
- ii. nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, uno dei clienti attivi scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
- iii. **nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità;**
- iv. nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità;
- v. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, il medesimo autoconsumatore;
- vi. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo autoconsumatore;
- vii. nel caso del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo cliente attivo.



Il soggetto referente della CER

Inoltre, per tutte le configurazioni per l'autoconsumo diffuso, i soggetti precedentemente indicati possono dare **mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera e dalle Regole Tecniche del GSE. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.**

Articolo 11.2 del TIAD: «Il GSE (...omissis) definisce le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza al referente diverso dai soggetti di cui al comma 1.1, lettera hh), punti da i. a vii., quali soggetti possono essere individuati come referenti mandatarî e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario»

GSE Consultazione pubblica



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Il soggetto referente della CER

GSE Consultazione pubblica

<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/consultazione-sulle-regole-operative-per-l-autoconsumo-diffuso>

Come previsto dal TIAD e dal prossimo decreto di incentivazione del MASE, il GSE formulerà ad ARERA e MASE, per loro approvazione, una proposta di Regole Operative per il servizio per l'autoconsumo diffuso



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO:

**Consultazione proposte di
Regole Operative del GSE**



REGOLE OPERATIVE AUTOCONSUMO DIFFUSO - PROPOSTE OGGETTO DI CONSULTAZIONE

A1. Ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso: Individuazione soggetto Referente

PROPOSTA

Si propone che il ruolo di Referente possa essere svolto anche da ulteriori figure rispetto a quelle tipizzate nel TIAD nell'ambito delle definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. hh), che siano in possesso di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi a garanzia del processo di erogazione degli incentivi e di ripartizione dell'energia elettrica condivisa tra membri della configurazione.

Si ritiene che tale ruolo, per **tutte le tipologie di configurazione di autoconsumo diffuso**, possa essere esercitato dal **produttore**, anche terzo rispetto alla configurazione, in quanto soggetto che svolge già un ruolo rilevante per la configurazione gestendo uno o più impianti di produzione, e che può garantire quella **solidità patrimoniale necessaria per tutelare l'assetto della configurazione e dei suoi membri**.

Parimenti, questo ruolo potrebbe essere altresì esercitato da **altri soggetti diversi dal produttore, laddove sussistano requisiti che possono assicurare forme di tutela analoghe a quelle fornite dal produttore**, vale a dire:

- requisiti soggettivi e professionali per comprovare un'adeguata professionalità e competenza tecnica nell'erogazione di servizi del settore dell'energia;
- requisiti oggettivi: possesso di adeguate garanzie patrimoniali, identificate in misura proporzionale rispetto agli investimenti realizzati sugli impianti di produzione incentivati.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

1. Si condivide la proposta di individuare, in aggiunta a quanto già disciplinato nel TIAD, come soggetto Referente un produttore i cui impianti rilevino per la configurazione, anche terzo rispetto alla medesima configurazione? Si condivide di estendere questo ruolo anche ad ulteriori soggetti giuridici in possesso di specifici requisiti soggettivi (e.g. competenza specialistica nell'erogazione di servizi nel settore dell'energia) ed oggettivi (e.g. patrimonializzazione minima, altre forme di garanzia)? Nel caso si condivida la proposta, come rendere tali requisiti facilmente individuabili (e.g. codice ATECO, stato patrimoniale)? Quali ulteriori elementi/requisiti possono essere necessari per meglio identificare il Referente? Perché?

QUALE ITER?

L'iter di costituzione di una Comunità energetica si articola necessariamente attraverso diverse fasi:

- 1) Verifica della possibilità ed interesse a costituire una Comunità energetica e selezione dei soggetti che ne faranno parte (ruolo della PA come promotore della Comunità energetica)
- 2) Individuazione della tipologia (CER o CEC) e della forma giuridica da adottare tenendo conto della partecipazione alla Comunità di uno o più soggetti pubblici del territorio di riferimento
- 3) Approvazione di un atto costitutivo e di un regolamento nonché la definizione dei contratti di diritto privato nei confronti dei soggetti che interagiscono con la Comunità energetica
- 4) Istanza al GSE per ottenere il riconoscimento
- 5) Realizzazione degli impianti e richiesta di attivazione degli incentivi MISE e ARERA che vengono erogati dal GSE
- 6) Messa in opera della comunità energetica con piattaforme smart per il controllo della produzione e sistemi di ripartizione dei benefici



GSE: PROPOSTE OGGETTO DI CONSULTAZIONE – LA DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI

A3. Ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso: Disponibilità dell'impianto di produzione per le Comunità energetiche rinnovabili

DISPOSIZIONE NORMATIVA/REGOLATORIA

- Articolo 31, comma 2, lettera a) del d.lgs. 199/2021: «...*ai fini dell'energia condivisa* rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano **nella disponibilità e sotto il controllo della comunità**»
- Articolo 3.4, lettera g) del TIAD: «...*rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa*»

PROPOSTA

Si ritiene che **la disponibilità ed il controllo dell'impianto di produzione da parte della Comunità energetica rinnovabile possano essere dimostrati con un accordo sottoscritto tra le Parti di durata almeno annuale** dal quale si possa evincere che l'impianto viene esercitato dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Le Parti possono prevedere che alla scadenza l'accordo sia tacitamente rinnovabile o in alternativa possono sottoscrivere un nuovo accordo. **Il GSE potrebbe individuare nelle RO i contenuti minimi di tale accordo.**

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

3. Si condivide la proposta di semplificazione individuata dal GSE? Quali elementi dovrebbero essere inseriti nell'accordo tra produttore e CER perché risultino verificate le previsioni di cui al comma 3.4, lettera g) del TIAD? Motivare la risposta



UNIONCAMERE



CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

IL RUOLO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE IN UN'OTTICA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Nel quadro delineato a livello europeo (come recepito anche dal nostro ordinamento) le comunità energetiche sono strumenti di collaborazione tra pubblico e privato nel settore dell'energia.

La comunità energetica può creare sinergie imprenditoriali con aziende speciali o società a controllo pubblico, oppure avviare collaborazioni con enti pubblici territoriali e promuovere partenariati con privati in modo da ottenere finanziamenti.

Se il promotore della Comunità energetica è una Pubblica amministrazione la stessa potrebbe essere costituita attraverso una forma di collaborazione con il privato e un contratto di PPP.

Il privato potrebbe promuovere la CER all'interno di un Project financing oppure essere incentivato a presentare offerte da una Amministrazione attraverso una procedura di dialogo competitivo o adottare una forma di gara innovativa come ad esempio un partenariato per l'innovazione.



IL RUOLO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE IN UN'OTTICA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Il PPP oltre che contrattuale può essere istituzionalizzato e dar vita alla creazione di nuovi organismi associativo o societario.

Il rischio sarà ripartito tra i soci in proporzione delle relative partecipazioni, per cui sarà sempre necessario regolamentare la posizione del privato in modo da mantenere le caratteristiche strutturali del rapporto di partenariato tra le quali, fondamentale, è la traslazione del rischio operativo in capo all'operatore economico.

In quest'ottica la scelta della forma giuridica della comunità energetica mista dovrà tenere anche in considerazione le previsioni dettate in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni racchiusa principalmente nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica, ovvero nel D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, aggiornato di recente dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.



IL RUOLO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE IN UN'OTTICA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Ad esempio

Art. 3, comma 1, del Testo Unico partecipazioni pubbliche

dispone che le Pubbliche Amministrazioni possano essere titolari di partecipazioni **solo in società per azioni o in società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.**

Tale previsione non vieta tassativamente una partecipazione pubblica in altre associazioni di diritto privato come quelle non riconosciute, ma tale partecipazione potrebbe di fatto creare maggiori problematiche, per esempio, in termini di responsabilità personale dei soci o amministratori di società e, dunque, di riflesse responsabilità in capo agli amministratori pubblici.



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

L'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 13 del 2023 prevede che gli enti locali nei cui territori **sono ubicati** gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, possono affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili in deroga all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011, che prevede l'obbligo di rilasciarle nel rispetto della normativa sugli appalti e le concessioni (ora contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023).

È richiesto, in ogni caso, il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

L'art. 12 citato prevede che i soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora dunque D.Lgs. n. 36 del 2023).



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

Il **comma 5 dell'art. 47 del D.L. n. 13 del 2023** dispone che gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie.

Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

L'articolo 47 inoltre contiene disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

In particolare il comma 10 rimuove alcuni limiti previsti dai meccanismi di incentivazione previsti dall'articolo 8 del D.lgs. n. 199 del 2021 a favore degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili, laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:

- piccole e medie imprese agricole, anche tramite le loro organizzazioni di categoria,
- cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali o ad attività connesse,
- cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi.



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

Gli incentivi per tali soggetti possono essere riconosciuti

- anche in relazione ad impianti, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, di potenza superiore a 1 MW;
- anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria;

L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche si precisa, **rimane nella loro disponibilità**.

È comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.



Interventi sulle CER nel PNRR: il D.L. n. 13 del 2023

Il comma 11 dell'art. 47 in esame successivo comma 11 estende l'applicazione delle medesime previsioni e deroghe alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili realizzate da:

- imprenditori agricoli,
- industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero
- cooperative agricole.



Elementi imprescindibili degli statuti CER

Alla luce di quanto si è già detto a prescindere dalla forma giuridica scelta lo statuto della CER dovrà:

- Prevedere come **obiettivo il perseguimento di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera** la comunità;
- Inserire un **oggetto sociale coerente con l'obiettivo sopra delineato;**
- Regolamentare il **diritto di ingresso** di coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili)
- Prevedere il **mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso** con previsioni per ingresso e partecipazione (es. quote associative) non eccessivamente gravose viste le finalità generali perseguite.



I soci di una CER mista

I soci mantengono comunque la propria qualifica di clienti finali per cui è necessario prevedere che gli stessi mantengano tutti i propri i diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di **scegliere il proprio venditore di energia elettrica.**

Potranno essere previsti contributi a carico dei soci e in caso di soci pubblici dovrà essere previsto un limite alla contribuzione nonché la coerenza con la disciplina sulle partecipazioni pubbliche ma anche dei vincoli di contabilità e di bilancio.

IMPORTANTE PREVEDERE in capo ai soci **diritti di voto differenziati**



Il Regolamento per il funzionamento della società CER

Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità saranno destinati:

- I. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti per la fornitura dell'impianto secondo il relativo piano di ammortamento ovvero, nel caso di impianto detenuto dalla Comunità ma di proprietà di un socio o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell'impianto come impianto detenuto dalla Comunità, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi;
- I. per una quota pari al ... % del residuo, alla copertura dei costi per il funzionamento della Comunità, ivi compreso il pagamento del corrispettivo per il svolgimento dei servizi amministrativi e contabili della Comunità;
- I. per la restante quota del ...% alle finalità istituzionali della Comunità ovvero, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, alternativamente
 - (a) alla restituzione ai Soci ovvero
 - (b) alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità medesima.



Il Regolamento per il funzionamento della CER

Il Regolamento dovrà stabilire i criteri per la distribuzione dei **benefici in capo ai soci** in base a principi di proporzionalità.

Ad esempio si potrà prevedere una quota maggiore (80%) della valorizzazione della vendita dell'energia e della tariffa incentivante in capo ai soci produttori e la parte residua in capo agli utilizzatori soci.

Tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD

Invece per quanto concerne la restituzione delle componenti tariffarie sarà da riconoscere integralmente in capo ai soci consumatori.

L'Assemblea dei soci può deliberare di utilizzare i benefici economici derivanti dalla comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci.



Il contratto di servizio per la gestione operativa

Al fine di consentire la corretta gestione degli impianti e promuovere la adesione di nuovi soggetti dovrà essere poi stipulato un apposito contratto di servizio.

Qualora ad esempio la CER sia stata attivata con un partenariato pubblico privato di tipo istituzionalizzato o contrattuale potrà essere sottoscritto il contratto di servizio tra la società CER e il concessionario scelto dalla Amministrazione precedente.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Avv. SAMANTHA BATTISTON

info@studiobattiston.eu



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

